

Repertorio N. 17248

Raccolta N. 10023

VERBALE
REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DELLE ENTRATE
NAPOLI 1

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quindici del mese di ottobre, in Napoli nel mio studio alla via Depretis n.ro 5 alle ore undici e dieci

A richiesta del sig. Attrattivo Carmine nato a Napoli il 16 giugno 1986, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione "Bourelly O.D.V." con sede in Napoli alla via Murelle n. 57, cod. fisc.07787960637, iscritta al R.U.N.T.S. in data 7 novembre 2022 domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione.

Registrato il 31/10/2024
n. 44561 /1T
euro 356,00 (Euro trecento-
cinquantasei)

Io dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, sono intervenuto per assistere redigendone verbale all'assemblea della predetta associazione convocata per oggi in questo luogo ed ora in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.Presa d'atto dimissioni associati;
- 2.Presa d'atto domande di ammissione associati;
- 3.Modifica statuto;
- 4.Varie ed eventuali.

In questo luogo è intervenuto il sig. Attrattivo Carmine, nella indicata qualità e come sopra generalizzato, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'odierna adunanza il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione sig. Attrattivo Carmine, il quale dopo aver constatato che sono presenti di persona e legittimati ad intervenire gli associati: Attrattivo Carmine, Bourelly Luca, Bourelly Stefano, Bourelly Lorenzo, Bourelly Guido, Iacomino Caterina;

- che è presente l'intero consiglio direttivo in persona dei signori: Attrattivo Carmine - Presidente, Bourelly Stefano - Vice Presidente, Bourelly Luca - Consigliere;

-che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'articolo 9 B) dello statuto dell'Associazione;

-verificata la regolarità della costituzione accertata l'identità e la legittimazione dei presenti

dichiara

validamente costituita la presente assemblea e legittimata a discutere e deliberare sul trascritto ordine del giorno.

Il Presidente, preliminarmente viene autorizzato dall'assemblea a trattare congiuntamente i primi due capi posti all'ordine del giorno.

Al riguardo il presidente fa presente che a seguito di comunicazioni di dimissioni presentate dagli associati Autiero Maria, Nica Antonio e Iaccarino Alessio e di richiesta di adesione all'associazione dei sig.ri Bourelly Guido e Bourelly Lorenzo, il Consiglio Direttivo con delibera in data 14 ottobre 2024 ha accolto le dimissioni dei predetti associati ed ha accolto la richiesta di ammissione, quali nuovi associati, dei sig.ri Bourelly Guido nato a Napoli il 18 febbraio 1992 e Bourelly Lorenzo nato a Napoli il 6 marzo 1956, lo stesso invita pertanto l'assemblea a prendere atto di quanto sopra.

Dopo breve ed esauriente discussione, il Presidente dichiara che l'assemblea degli associati, con il voto unanime degli intervenuti,

delibera

- di prendere atto delle dimissioni dei soci Autiero Maria, Nica Antonio e Iaccarino Alessio e dell'ammissione all'associazione quali nuovi associati dei sig.ri Bourelly Guido e Bourelly Lorenzo.

Sul secondo argomento posto all'ordine del giorno il Presidente relazione l'assemblea in ordine alla necessità di modificare i seguenti articoli dello statuto associativo: 2 riguardante lo scopo e attività istituzionali, 8 riguardante gli organi dell'associazione, nonché di inserire un nuovo articolo 3 regolante le attività diverse il tutto come segue:

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione può svolgere le attività di cui al comma 1 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, e in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

B) interventi e prestazioni sanitarie;

C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

P) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

L'Associazione, quindi, nell'ambito delle elencate attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

Trasporto degli infermi e dei feriti, a mezzo ambulanza, anche in emergenza ed urgenza, noleggio con conducente di ambulanza per trasporto infermi;

Assistenza a sinistrati, a malati, a portatori di handicap, a carcerati, ad anziani, a fanciulli, a persone svantaggiate, ecc. nonché assistenza sociale residenziale e non, ed eventuali connessi servizi alberghieri per anziani, portatori di handicap e soggetti aventi disturbi mentali;

Predisposizione, istituzione e/o gestione di complessi e strutture operative i-

donei ad effettuare servizi di accoglienza quali: case di riposo, case di cura, ambulatori sanitari polispecialistici, attività culturali, sociali, e di interesse pubblico;

Gestione di presidi di primo soccorso e di infermeria aziendale;

Istituzione di posti mobili di pronto soccorso in caso di calamità naturali, in località balneari, in occasione di pubblici spettacoli, manifestazioni sportive, convegni, congressi e in tutti gli altri casi di necessità;

Prestazioni di assistenza agli infermi, assistenza infermieristica e attività medica e paramedica, anche mediante fornitura di figure professionali paramediche e mediche; donazioni di sangue ed organi, interventi in caso di calamità locali e nazionali, attività di protezione civile;

Trasporto sangue ed emoderivati, campioni biologici, organi e quant'altro assimilato dalla normativa vigente;

Trasporto farmaci antitumorali;

Trasporto sia di scolaresche che di disabili ed anziani, con mezzi idonei;

Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Organizzazione, promozione e gestione dei corsi di formazione professionale socio sanitario per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale sanitario;

Prestazione di servizi per l'attivazione di strutture telematiche per telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo ambientale, teleprenotazione e telemedicina;

Somministrazione di pasti a persone prive di sostentamento economico e gestione delle mense;

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, ed in particolare per sviluppare e promuovere progetti umanitari in ambito nazionale ed internazionale al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni bisognose offrendo il sostegno dei propri volontari. Potrà, inoltre, partecipare come associato ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art. 3) Attività Diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del richiamato decreto e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

Art. 8) Organi dell'Associazione

a) Assemblea degli Associati;

b) L'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente;

d) L'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Dopo breve ed esauriente discussione, il Presidente messa al voto per alzata di mano la proposta di modifica di cui sopra, dichiara che l'assemblea degli associati, con il voto unanime degli intervenuti, nessuno dissenziente e nessuno astenuto

delibera

- di modificare gli articoli 2, 3 e 8 dello statuto così come proposto dal presidente.

Il presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto aggiornato con le deliberate modifiche, che allego al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente mi dispensa dalla lettura dell'allegato avendone preso visione in precedenza.

Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore undici e trenta.

Del che il presente verbale.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Notaio ho dato lettura al Presidente che lo approva, lo dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore undici e quaranta.

L'atto consta di due fogli dei quali pagine scritte otto.

Carminè Attrattivo

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

Allegato "A" all'atto n.ro 10023 della Raccolta

Statuto dell'Associazione "Bourelly O.D.V."

Art. 1) Costituzione

E' costituita una associazione di volontariato denominata "Bourelly O.D.V." , ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili. L'associazione ha sede in Napoli alla via Murelle n. 57 - 80146 (NA).

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione può svolgere le attività di cui al comma 1 dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, e in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

B) interventi e prestazioni sanitarie;

C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

P) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L'Associazione, quindi, nell'ambito delle elencate attività di interesse generale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- Trasporto degli infermi e dei feriti, a mezzo ambulanza, anche in emergenza ed urgenza, noleggio con conducente di ambulanza per trasporto infermi;

- Assistenza a sinistrati, a malati, a portatori di handicap, a carcerati, anziani, a fanciulli, a persone svantaggiate, ecc. nonché assistenza sociale residenziale e non, ed eventuali connessi servizi alberghieri per anziani, portatori di handicap e soggetti aventi disturbi mentali;

- Predisposizione, istituzione e/o gestione di complessi e strutture operative idonei ad effettuare servizi di accoglienza quali: case di riposo, case di

cura, ambulatori sanitari polispecialistici, attività culturali, sociali, e di interesse pubblico;

- Gestione di presidi di primo soccorso e di infermeria aziendale;
- Istituzione di posti mobili di pronto soccorso in caso di calamità naturali, in località balneari, in occasione di pubblici spettacoli, manifestazioni sportive, convegni, congressi e in tutti gli altri casi di necessità;
- Prestazioni di assistenza agli infermi, assistenza infermieristica e attività medica e paramedica, anche mediante fornitura di figure professionali paramediche e mediche; donazioni di sangue ed organi, interventi in caso di calamità locali e nazionali, attività di protezione civile;
- Trasporto sangue ed emoderivati, campioni biologici, organi e quant'altro assimilato dalla normativa vigente;
- Trasporto farmaci antiblastici;
- Trasporto sia di scolaresche che di disabili ed anziani, con mezzi idonei;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Organizzazione, promozione e gestione dei corsi di formazione professionale socio sanitario per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale sanitario;
- Prestazione di servizi per l'attivazione di strutture telematiche per tele-soccorso, teleassistenza, telecontrollo ambientale, teleprenotazione e telemedicina;
- Somministrazione di pasti a persone prive di sostentamento economico e gestione delle mense;

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi del comma 2, art. 7 del D.Lgs. 03.07.17 n. 117, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, ed in particolare per sviluppare e promuovere progetti umanitari in ambito nazionale ed internazionale al fine di alleviare le sofferenze delle popolazioni bisognose offrendo il sostegno dei propri volontari. Potrà, inoltre, partecipare come associato ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art. 3) Attività Diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del richiamato decreto e dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo

Art. 4) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti

dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Sono associati i fondatori dell'associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 5) Volontari

L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.

Sono Volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 6) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione, ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, una esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente, al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda, può chiedere entro 60 (sessanta) giorni, che sulla istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 7) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti

dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello Statuto o delle delibere degli organi sociali.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 8) Organi dell'Associazione

- a) Assemblea degli Associati;
- b) L'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

Art. 9) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'Assemblea degli Associati:

- Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore;
- Approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- Delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- Approva i regolamenti;
- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- Delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto;

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio, e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mez-

zo strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 giorni.

Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal presidente dell'Assemblea, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel Libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate, al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o videoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) Che sia consentito al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) Che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) Che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 10) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

E' l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- Assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- Convocare l'assemblea degli associati;
- Provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- Redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- Predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'associazione;
- Compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche private e con la Pubblica Amministrazione;
- Determinare le quote associative annuali ed eventuali quote d'ingresso;
- Deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- Sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- Consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, anche mediante partecipazione ad ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- Conferire mandati o incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- Promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- Compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche, dura-

no in carica 3 (tre) esercizi cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- Professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- Indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componenti il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere. Il Presidente ha il potere di firma e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi Organi Sociali. In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere ovvero essere sostituito da un vice presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché vi-

sionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti del consiglio direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a 3 (tre) riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394 , 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 11) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio .

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 12) Organo di Controllo

A) Funzioni

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile .

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 , sulla adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'Organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che ap-

prova il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del C.C.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 13) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi dei cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund rising, da donazioni, eredità e lasciti generali ed eccedenze di bilancio, nonché rimborsi derivanti da convenzioni.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, di €15.000,00 (quindicimila,00) che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il Valore del Fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto all'articolo 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'organo di controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso dei finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

D) Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 15) Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richieste al Presidente dell'organo interessato.

Art.16) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa nella nota integrativa del bilancio.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito Internet dell'associazione o nel sito Internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'organo di controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

Art. 17) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme al parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

Art. 18) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla

normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 ed alle disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Carmine Attrattivo

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

